

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 686}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati PICCINELLI, VILLA, MEUCCI

Presentata il 28 ottobre 1976

Norme interpretative dei benefici derivanti dai regi decreti che determinarono nello spazio e nel tempo i cicli di operazioni di grande polizia coloniale in Africa Orientale Italiana

ONOREVOLI COLLEGHI! — La qualifica di combattente della guerra italo-etioptica fu riconosciuta, in base al decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai cittadini che operarono nel periodo dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936. Ciò in quanto il legislatore non era in quel momento in condizione di prevedere quando sarebbero cessate le ostilità.

A parte il fatto che le solenni dichiarazioni della fine del conflitto, da parte del Governo — allo scopo di far revocare le sanzioni economiche — furono unilaterali e non recepite dall'altro Stato belligerante (tanto che le truppe non ebbero mai l'ordine di cessare il fuoco, né vi fu armistizio o trattato di pace), è infatti noto che, per la situazione allora esistente, la guerra in Africa Orientale proseguì, senza soluzione di continuità, sino al suo assorbimento nel più grande conflitto della seconda guerra mondiale, avvenuto il 10 giugno 1940.

Tanto è vero che con il decreto 28 aprile 1937, n. 1118, vennero estese le concessioni della croce al merito di guerra, in ragione di una per ogni ciclo di operazioni di grande polizia coloniale in AOI, a coloro che avevano partecipato per almeno quattro mesi a ciascun ciclo e la concessione dei distintivi d'onore per mutilati e feriti e con decreto 10 maggio 1937, n. 2463, venne estesa la concessione della medaglia commemorativa delle operazioni militari, nonché di una fa-

scetta d'argento per ogni ciclo, da apporre sul nastro della medaglia, con inciso il ciclo di partecipazione.

Ed è la concessione della croce al merito di guerra a costituire il più valido titolo per il riconoscimento alla partecipazione ad azioni militari e quindi alla qualifica di combattente (decreto 19 gennaio 1918, n. 205, articoli 3 e 8).

Ad avvalorare la tesi del riconoscimento ufficiale, vennero poi i decreti 10 maggio 1938, n. 627, 20 novembre 1938, n. 1991, 28 luglio 1939, n. 1370, 7 marzo 1940, n. 478, 14 ottobre 1940, n. 1709, e 15 maggio 1941, n. 720, i quali recitano testualmente: « Sono da ritenersi utili, per il personale che vi abbia preso parte e agli effetti delle concessioni dei benefici di cui alle vigenti disposizioni di legge, i seguenti cicli di operazioni di grande polizia coloniale nei territori dell'AOI ad immediato contatto con il nemico... ».

È evidente che « il nemico » può esistere soltanto ove sussista uno stato di guerra e che l'interpretazione limitativa del Ministero della difesa, circa i benefici da concedere ai militari che operarono dopo il 5 maggio 1936, è da considerarsi superata dal disposto sopra trascritto, il quale, facendo riferimento alle « vigenti disposizioni di legge », richiama e non esclude il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 (concessione della qualifica di

combattente ai militari che operarono in Africa Orientale); e pertanto, a nostro parere, qualunque provvedimento legislativo a favore degli ex combattenti della guerra italo-etio-pica per il periodo 3 ottobre 1935-5 maggio 1936, è da considerarsi esteso a tutti gli ex combattenti in Africa Orientale Italiana.

Poiché però i competenti uffici sono di diverso avviso ed al fine di compiere un atto di giustizia interpretativa, ripresentiamo alla

vostra attenzione la seguente proposta di legge, già presentata nella scorsa legislatura, che si prefigge appunto lo scopo di eliminare l'errata interpretazione attualmente imposta a coloro che dal 6 maggio 1936 al 9 giugno 1940 parteciparono alla campagna etiopica, che, per motivi di politica estera, fu camuffata sotto la denominazione di « cicli di operazioni di grande polizia coloniale in AOI ».

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Per « benefici di cui alle vigenti disposizioni di legge » previsti dall'articolo 1 del regio decreto 10 maggio 1938, n. 627 e dagli articoli unici dei regi decreti 20 novembre 1938, n. 1991, 28 luglio 1939, n. 1370, 7 marzo 1940, n. 478, 14 ottobre 1940, n. 1709, e 15 maggio 1941, n. 720, debbono essere intesi quelli indicati nel regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, con effetto dalle date di entrata in vigore dei rispettivi decreti per i benefici preesistenti e dalle date delle rispettive disposizioni di legge per i benefici successivamente riconosciuti.

Ciascun ciclo di operazioni di grande polizia coloniale in Africa Orientale Italiana o gruppo di cicli riferentisi ad un medesimo periodo di tempo, anche se in territori diversi, è da considerarsi come campagna di guerra.